

**Procedimento Unitario -
Ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 19-1/2024**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI XXX XXX
SETTORE PROCEDURE CONCORDATARIE**

Ricorso introduttivo 4/25

Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa XXX XXXXXX,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII,
depositata nell'interesse di XXX XXXXX

letta la relazione professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 68 co. 2
CCII;

esaminati gli atti;

rilevato che il ricorrente XXX XXXXX, premesso il proprio stato di
sovraindebitamento, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore articolato e argomentato nel modo che segue;

rilevato che:

1) l'esposizione debitoria è così articolata (sulla scorta della prima relazione
particolareggiata dell'OCC; allegata al ricorso introduttivo):

XXX (Allegato 30)	43.581,32
XXXX (Allegato 31)	38.316,02
XXXXXX (Allegato 32)	33.240,73
XXXXXX (Allegato 40)	13.068,00
XXXXXX (Allegato 43)	20.377,46
Totale	148.583,53

, alla quale occorre aggiungere il compenso concordato con l'OCC, l'importo di euro



574,08 per adesione alla cd. rottamazione quater e gli ulteriori importi di euro 187,68 e 617,74 corrispondenti a due cartelle esattoriali escluse dalla rottamazione (importi esclusi dall'elenco creditori in ragione della pendenza di giudizio contenzioso);

detta esposizione debitoria è stata corretta quanto alla posizione del creditore XXX XXX il cui credito complessivo è stato rettificato in euro 17.600,00 (sulla scorta dell'integrazione dell'OCC depositata in atti), di tal che consegue che il debito complessivo ammonta ad euro 153.115,53;

2) il piano prevede: - il pagamento integrale dei crediti prededucibili; - il pagamento al 50%% di tutti i crediti privilegiati; - il pagamento al 30% di tutti i crediti chirografari; il tutto nell'arco di 7 anni dall'omologa, con pagamenti mensili di euro 619,62 ciascuno; la provvista economica del piano è data dall'utilizzo del reddito del proponente;

3) a fronte dell'indebitamento complessivo di euro 153.115,53, viene proposto il pagamento a saldo e stralcio di euro 52.047,90;

4) il piano prevede la seguente proposta di pagamenti:

XXX XXXXX	Privilegiato (Spese Legali)	20.377,46 (Oltre Accessori)	12.226,48 (Oltre Accessori)	145,55/Mese (Oltre Accessori)
Totale	Privilegiato	20.377,46 (Oltre Accessori)	12.226,48 (Oltre Accessori)	145,55/Mese (Oltre Accessori)

XXX XXXX	Chirografario	43.581,32 (Sorte Capitale)	13.074,40 (Sorte Capitale)	155,65/Mese (Sorte Capitale)
XX XXX	Chirografario	38.316,02 (Sorte Capitale)	11.494,80 (Sorte Capitale)	136,84/Mese (Sorte Capitale)
XXX XX	Chirografario	33.240,73 (Sorte	9.972,22 (Sorte	118,72/Mese (Sorte



S.P.A.		Capitale)	Capitale)	Capitale)
XXXXXX	Chirografario	17.600,00 (Sorte Capitale)	5.280,00 (Sorte Capitale)	62,86/Mese (Sorte Capitale)
Totale	Chirografario	132.738,07 (Sorte Capitale)	39.821,42 (Sorte Capitale)	674,07/Mese (Sorte Capitale)

Riepilogo:

B+C	Privilegiato+Chirografario	153.115,53 (Oltre Accessori per Privilegiati e Sorte Capitale per Chirografari)	52.047,90 (Oltre Accessori per Privilegiati e Sorte Capitale per Chirografari)	619,62/Mese (Oltre Accessori per Privilegiati e Sorte Capitale per Chirografari)
Totale	Privilegiato+Chirografario	153.115,53 (Oltre Accessori per Privilegiati e Sorte Capitale per Chirografari)	52.047,90 (Oltre Accessori per Privilegiati e Sorte Capitale per Chirografari)	619,62/Mese (Oltre Accessori per Privilegiati e Sorte Capitale per Chirografari)

;

- 5) le cause del sovraindebitamento si rinvencono nella storia personale e familiare del proponente: nel 1989 è intervenuta la separazione dal coniuge, con l'accollo integrale del mutuo per l'acquisto della casa familiare e nel 1995 il divorzio, ad una con le spese legali che detti giudizi hanno comportato; ha fatto seguito l'accensione di una serie di finanziamenti personali "a catena" in ragione della difficoltà di onorare il rimborso del mutuo e i precedenti finanziamenti, oltre alla necessità di far fronte alla carenza di liquidità, dovendo il proponente occuparsi anche dei genitori anziani (le cui fonti di reddito contemplanò unicamente la pensione di anzianità del padre, essendo la madre casalinga); successivamente, il proponente ha tentato di far fronte di debiti vendendo la casa familiare nel novembre 2011;
- 6) la consistenza del patrimonio del ricorrente contempla lo stipendio mensile, dato dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansioni di impiegato ed inquadramento nel CCNL Metalmeccanici; non risulta la proprietà di beni immobili;
- 7) disposta l'apertura della procedura, non sono state proposte osservazioni, se non nei limiti della precisazione del credito ad opera del creditore XX XXX, i cui calcoli



sono stati recepiti dal proponente e dall'OCC nella modifica del piano;

Osserva.

Il piano merita di essere omologato.

**Ritenuta la competenza di questo Tribunale, posto che il proponente risiede a
XXX XXX XX**

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di consumatore ex art. 2 co. 1 lett. e) CCII, essendo persona fisica che ha prestato (e presta) attività di lavoro dipendente ed ha contratto debiti di natura esclusivamente personale, debiti estranei all'attività imprenditoriale;

ritenuto che ricorra la situazione di sovraindebitamento, consistente nella situazione di crisi del consumatore, in ragione della sproporzione tra le obbligazioni esistenti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, alla luce dei rilievi esposti dall'OCC, che devono intendersi in questa sede integralmente richiamati;

ritenuto che non ricorrano le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, in ordine alle quali occorre approfondire l'indagine, nei seguenti termini; ritenuto, invero, che il debitore non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole

prospettiva di poterle adempiere e non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Siffatto requisito, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, consentiva al Tribunale di formulare una prognosi in termini di vera e propria "meritevolezza" del consumatore;

ritenuto opportuno riproporre l'orientamento costante dell'intestato Tribunale in punto di verifica della meritevolezza del consumatore, nonché di assenza di colpa grave, nei termini che seguono – sebbene maturato in costanza della l. 3/2012, di tal che il richiamo deve essere inteso nei limiti della compatibilità con il nuovo istituto in esame - : "l'art. 4-ter del d.l. 28.10.2020, n. 137, come introdotto in sede di conversione dalla legge 18.12.2020, n. 176, ha novellato integralmente il comma 3 dell'art. 12-bis della legge n. 3/2012, eliminando ogni riferimento alla c.d. meritevolezza del debitore, ma introducendo la nuova lett. d) ter, nell'art. 7, co. 2, della medesima legge, che prevede, tra i presupposti di ammissibilità del piano del consumatore, che quest'ultimo non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"; In punto di meritevolezza – pur sempre nei termini sopra chiariti -, va rilevato come, in ossequio a quanto statuito dall'art. 12 bis co. 3 letto in combinato disposto con l'art. 7 co. 2 lett. d) ter sopra



richiamato, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano quando esclude che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il deposito del piano del consumatore previsto dalla Legge n. 3/2012, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla diligenza adoperata dal consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza, per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere – ora con colpa grave, malafede o frode -, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto. La necessità di effettuare un penetrante controllo in punto di meritevolezza si impone alla luce della circostanza che la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, di tal che non può che competere al giudice chiamato ad omologare il piano il giudizio sulla "meritevolezza" del consumatore. Tale meritevolezza, allora, può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore mostri sì, una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa (come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali). La valutazione di meritevolezza del consumatore è quindi subordinata ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze: 1. che il consumatore debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2. che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative sortisce un effetto paralizzante, imponendo al giudice il diniego dell'omologa. Si può dire senz'altro che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad



una valutazione di buon senso. Il secondo presupposto, invece, assume che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio. Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona in grado di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume, una figura vicina, dunque, a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso. Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro meritevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.” (cfr., ex multis nella giurisprudenza costante di questo Tribunale, decreto di omologa 12.2.2023).

Quanto sopra argomentato trova riscontro nel caso che occupa, posto che, da un lato, la situazione di crisi del ricorrente è emersa successivamente – e verosimilmente in conseguenza – della crisi familiare, che ha condotto alla separazione e divorzio dal coniuge, con conseguente accollo integrale del mutuo contratto per l'acquisto della prima casa e mancanza di liquidità; sul punto, la migliore dottrina ha ritenuto che *“non potrà essere considerato immeritevole un soggetto che subisce aggravii di costi di mantenimento della famiglia determinato dalla crisi coniugale”* (A. CRIVELLI, *il Nuovo sovraindebitamento, Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, Zanichelli, 2019).

Non si ravvisano, in conclusione, quelle condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e negligenza tali da escludere l'omologa; ed invero, *“Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la ‘colpa grave’ che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.”* (Tribunale Brindisi, 14 marzo 2023);



ritenuto che il piano risponda positivamente al requisito della fattibilità tanto in senso giuridico (non presentando incompatibilità con norme inderogabili) quanto in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati – cfr. Cass. 11423/2014), posto che il ricorrente fonda la provvista economica quantomeno sull'importo netto mensile dello stipendio di euro 1.450,00 circa (calcolato a ribasso) - non dovendo sostenere spese di locazione della casa di abitazione (vivendo insieme ai genitori nella loro casa) - , importo connotato da stabilità e pertanto idoneo ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII e che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato che tutti i creditori hanno ricevuto rituale comunicazione del decreto di apertura e che, nel termine assegnato, non hanno proposto osservazioni;

ribadito che non è stata contestata, nella sostanza, la convenienza della proposta, di tal che non si procederà alla comparazione con l'alternativa liquidatoria;

ribadita, allora, l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano;

ritenuto, pertanto, che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da XX XXXX possa essere omologato, nella versione integrata come da relazione integrativa dell'OCC datata 25.3.2025;

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da XX XXXX come integrato e meglio specificato in parte motiva;

DICHIARA chiusa la procedura;

DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che terminata l'esecuzione del piano presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII; laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;

DISPONE che XX XXXX esegua i pagamenti secondo quanto indicato nel piano omologato ed integrato, autorizzando sin da ora l'OCC, ove occorra,



all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato;

AVVERTE i debitori che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;

DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di XXX XXX e la comunicazione della stessa sentenza, a cura dell'OCC, ai creditori;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC, nei pubblici registri immobiliari e dei beni mobili registrati, in ragione dei beni presenti nel patrimonio del proponente.

DISPONE che l'OCC, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale.

DISPONE la comunicazione, a cura della Cancelleria, al PM.

XXXXXX, 3 agosto 2025

Il Giudice

Dott.ssa XXX XXX

Depositato in Cancelleria

Campobasso, 4/8/25

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria Rosaria Panichelli

